



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppina Berardino, Vittorio Limongelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, U.O.D, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rosa Di Lauro, Maria Sorgente, Fausto Corvino, Aldo Frasso, Mario Cavallotti, Antonio Corvino, Maria Beatrice Cavallotti, Emilia Pellino, Maria Vittoria Di

Lauro, Manuel De Vita, rappresentati e difesi dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Luigi Martini, Enrico Pelosi, Pietro Buldo, Umberto Frasci, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Antonella Peduto, Rossella Forte, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosangela De Feo, Antonia De Lisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D. della Regione Campania n. 78 del 10 marzo 2022, pubblicato sul B.U.R. Campania n. 31 del 21 marzo 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario, per soli titoli, bandito con Decreto Dirigenziale del 23 maggio 2013, n. 29, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in applicazione dell'art. 11, co. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, nessuno escluso, tra cui (i) il Bando di concorso n. 29 del 23 maggio 2013, approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico, e, segnatamente, gli artt. 10, 11 e 12; (ii) la nota prot. 2022.0252676 del 13 maggio 2022 con cui la Regione Campania ha comunicato ai concorrenti l'imminente avvio della procedura di interpello; nonché, per quanto occorrer possa, (iii) il Decreto Dirigenziale della DG Tutela della Salute n. 14 del 18 febbraio 2019, pubblicato sul B.U.R. Campania n. 9 del 18 febbraio 2019; (iv) il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 271 del 14 giugno 2019, pubblicato sul B.U.R. Campania n. 34 del 17 giugno 2019; (v) il Decreto Dirigenziale della Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 363 del 30 dicembre 2016, pubblicato sul BURC n. 1 del 2 gennaio 2017; (vi) il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 553 del 19 dicembre 2019); (vii) il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco n. 149 del 22 marzo 2021; (viii) il Decreto Dirigenziale n. 18 del 24 gennaio 2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Berardino Giuseppina il 22/7/2022:

per l'annullamento, del Decreto Dirigenziale n. 196 del 19 maggio 2022, pubblicato sul sito internet della Regione dedicato al concorso straordinario il 20 maggio 2022, della D.G. Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con cui sono state precisate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche; della nota prot. 0289972 del 1° giugno 2022, depositata in giudizio in pari data, della D.G. Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi; della nota prot. 0341526 del 1 luglio 2022, depositata in giudizio il 5 luglio 2022, della D.G. Tutela della Salute; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ove lesivo

in Particolare sulla istanza per la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami depositata il 26 luglio 2022

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 26 luglio dalla difesa di parte ricorrente con la quale , premesso che i ricorrenti hanno notificato il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe, notificandolo agli stessi controinteressati individuati nel ricorso introduttivo in data 19 luglio 2022, ossia anteriormente alla ordinanza collegiale che ha autorizzato la notifica per p.p. in riferimento al ricorso principale, si è chiesta la autorizzazione procedere alla integrazione del contraddittorio anche

rispetto al ricorso per motivi aggiunti, secondo le medesime modalità individuate nell'ordinanza n. 1378 del 2022;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero incisi nella propria posizione nella graduatoria gravata dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per motivi aggiunti per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto del Presidente della Terza Sezione del TAR Campania individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso per motivi aggiunti sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione del presente decreto da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, possa essere confermata per la trattazione del merito la pubblica udienza del 12 dicembre 2022;

P.Q.M.

AUTORIZZA l'integrazione del contraddittorio nel ricorso per motivi aggiunti mediante notifica per pubblici proclami secondo i tempi e le modalità di cui in motivazione, e conferma per la trattazione del merito la pubblica udienza del 12 dicembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 27 luglio 2022.

Il Presidente
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO